



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

Sezione Prima Civile

Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Anna Maria RASCHELLA' Presidente rel.

Dott.ssa Adele FORESTA Consigliere

Dott.ssa Alessandra PETROLO Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 708/2021 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 17 febbraio 2026, vertente

TRA

Parte_1, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Concetta Guerra e Giuseppe Gallo, con i quali elettivamente domicilia in Catanzaro presso lo studio dell'Avv. Vittoria Trapasso, alla Via Ercolino Scalfaro n. 9, giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;

APPELLANTE

E

Controparte_1 in persona del liquidatore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Marano con il quale elettivamente domicilia in Catanzaro presso lo studio dell'Avv. Francesco Leone, al Viale De Filippis n. 214, giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;

APPELLATA

CONCLUSIONI:

Per l'appellante: *"Voglia l'On. Corte adita, contrariis reiectis, così provvedere:*

In riforma della impugnata sentenza:

1°) Accertare e Dichiarare l'infondatezza della domanda cautelare proposta ex art. 700 cpc anche attesa l'assenza dei presupposti del fumus boni iuris nonché del pregiudizio grave ed irreparabile;

2°) Condannare l'appellato alla rifusione delle spese di lite del doppio grado da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ai sensi dell'art. 93 c.p.c.".

Per l'appellata: *“Voglia l’On.le Corte disattesa ogni contraria istanza, per le motivazioni esposte, dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l’appello proposto dal signor [Parte_1] avverso la sentenza n. 911/2020 emessa dal Tribunale Civile di Crotone; conferma della ordinanza n. 842/14. Condannare parte appellante alle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, e accessori di legge anche ai sensi dell’art. 96 cpc.”.*

FATTO E DIRITTO

§ 1. Il processo di primo grado e di appello

1.1 La vicenda di primo grado è così compendiata nella sentenza impugnata:

“Con atto di citazione ritualmente notificato, [Parte_1] ha convenuto in giudizio la [...] [Controparte_1] chiedendo la revoca dell’ordinanza n. 842/2014 emessa in data 28/07/2014 dall’intestato Tribunale, con la quale, in accoglimento del ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. proposto dalla convenuta, veniva ordinato ad esso attore, in qualità di Presidente uscente, di consegnare alla [Controparte_2] tutta la documentazione in suo possesso relativa alla gestione e all’amministrazione della cooperativa. A sostegno dell’azione, l’attore ha dedotto l’inammissibilità della domanda cautelare, in ragione della clausola compromissoria contenuta nello statuto della Cooperativa, per la quale tutte le controversie insorte tra soci e società sono devolute ad un arbitrato irrituale; ha altresì eccepito l’incompetenza per materia, per essere competente a decidere la Sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Catanzaro, ai sensi del D.lgs. 27 giugno 2003, n. 168 e successive modificazioni. Nel merito, ha dedotto l’insussistenza di ragioni di pregiudizio in capo alla convenuta, per essere la documentazione per cui è causa già nella disponibilità dei soci amministratori della società. La convenuta ha resistito alla domanda, deducendo – in ordine alle questioni preliminari sollevate dall’attore – che la devoluzione della controversia ad un arbitrato rituale o irrituale non osta alla proposizione della domanda cautelare in sede giudiziale, e che tra le materie devolute alle sezioni specializzate in materia di impresa non sono ricompresi i giudizi cautelari; nel merito ha dedotto la piena fondatezza della propria domanda, dovendo nel caso di specie garantirsi il c.d. passaggio delle consegne tra vecchio e nuovo presidente della cooperativa”.

1.2 Il Tribunale di Crotone, con la sentenza n. 911/2020, pubblicata il 23 ottobre 2020, ha dichiarato inammissibile la domanda per avere l’attore dedotto vizi che, in quanto attinenti al solo procedimento cautelare, avrebbero dovuto formare oggetto di reclamo ex art. art. 669-terdecies c.p.c. Trattasi, nella specie, dei seguenti vizi:

- inammissibilità del ricorso cautelare per violazione della clausola compromissoria di devoluzione delle controversie tra la società e i soci ad un arbitrato irrituale;
- inammissibilità del ricorso per incompetenza per materia del Tribunale adito. Una tale competenza avrebbe dovuto spettare – secondo la prospettazione attorea – alla Sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Catanzaro;
- insussistenza del *periculum in mora*, quale presupposto dell'azione cautelare, posto che – ha osservato l'attore – il nuovo Cda ben avrebbe potuto reperire da altri la documentazione richiesta e, conseguentemente, adempiere tanto ai propri obblighi (tributari o nei confronti dei terzi) tanto alla tenuta dei libri obbligatori.

1.3 *Parte_1*, ritenendo la decisione integralmente errata, ha proposto appello.

La *Controparte_1* costituitasi con comparsa dell'8 ottobre 2021, ha eccepito l'inammissibilità e, nel merito, l'infondatezza dell'appello.

Con ordinanza del 9 novembre 2021 la Corte ha dichiarato l'inammissibilità delle richieste istruttorie di parte appellante e non ha ammesso la prova contraria richiesta dalla parte appellata.

All'udienza di precisazioni delle conclusioni del 17 febbraio 2026, sostituita con il deposito di note scritte *ex art. 127 ter c.p.c.*, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Nei termini assegnati, le parti hanno depositato le comparse conclusionali e l'appellato anche le memorie di replica.

§ 2. L'appello proposto da *Parte_1*

2.1 Con un motivo sostanzialmente unitario, *Parte_1* addebita al giudice di prime cure il duplice errore di avere valutato e interpretato l'atto di citazione e gli altri atti difensivi su un piano meramente formale, e non già sostanziale, e di avere escluso, sulla base di questa indagine lacunosa, la proposizione di una richiesta di accertamento circa l'esistenza del diritto invocato dalla [...]

Controparte_1 (d'ora in poi, *CP_2* nel procedimento cautelare.

Un tale accertamento ha costituito – e costituisce – l'oggetto della tutela richiesta al Tribunale adito. L'azione esperita va qualificata, invero – precisa l'appellante –, quale azione di accertamento negativo, giacché tesa ad accertare l'infondatezza del diritto vantato a monte dall'appellata con l'azione cautelare.

La domanda così intesa non può che ricomprendere in sé, logicamente, anche un accertamento negativo dell'esistenza dei presupposti per ottenere la tutela cautelare («*Per far dichiarare inesistente il diritto posto a cautela, è necessario, seppure in via incidentale, l'accertamento della insussistenza delle condizioni medesime*» così, pag. 10 dell'atto di appello). Detta tutela ha ragione di essere

accordata solo allorché il ricorrente sia effettivamente titolare del diritto e questo corra il pericolo di essere leso.

Tanto non è stato appreso dal giudice, il quale si è limitato ad una interpretazione solo letterale dell'atto di introduzione del giudizio di primo grado. Deve puntualizzarsi, in ogni caso, come già il solo tenore letterale delle pagg. da 1 a 5 dell'atto di citazione conducessero ad una tale conclusione («1. asseriva inoltre che il Sig. **Pt_1** non aveva provveduto a consegnare tutta la documentazione relativa alla gestione e amministrazione della cooperativa in suo possesso e che tale comportamento omissivo determinava un pregiudizio grave ed irreparabile alla regolare e corretta gestione della cooperativa; 2. chiedeva pertanto di ordinare al Sig. **Pt_1** di consegnare tutta la documentazione relativa alla gestione della cooperativa in suo possesso (all. 1 ricorso ex art. 700 cpc Polis); 3. all'udienza del 17.7.2014, fissata per la comparizione delle parti, l'odierno ricorrente non compariva facendo pervenire comunicazione via fax avente ad oggetto l'impossibilità dello stesso a presenziare all'udienza per motivi di salute (all.2 comunicazione fax del 17.7.2014); 4. il Giudice accoglieva la domanda d'urgenza con ordinanza del 28.7.2014 N. 842/2014 oggetto del presente giudizio (all. 3 copia ordinanza n. 842/14 emessa in data 30.7.2014 e notificata in data 12.08.2014); 5. L'odierno ricorrente è socio della convenuta società, avente all'origine quale scopo sociale la costruzione di case popolari ed economiche per i soci appartenenti alle forze di polizia e a proprietà divisa, sin dal 30.07.1990, e, dal 1998 nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione (vds elenco soci del 17.09.2001; del 30.4.2002; del 20.10.2002; del 30.4.2004; del 10.5.2007; del 5.10.2007; del 31.12.2008, del 30.6.2009, del 27.10.2009, del 27.4.2010; del 21.5.2012 all. 4) 6. Che nel 2004 il capitale versato come da elenco del 30.4.2004 era pari a € 727.544, 00 (all. 5). 7. Che, pertanto, per il fine sociale, i soci p.t., acquistarono il terreno e conferirono alla ditta [...] **Parte_2** l'incarico di effettuare gli sbancamenti, i muri di contenimento ed altro ancora, operazioni effettuate nel 2004/2005 (all. 6 prospetto riepilogativo fatture **Parte_2** ; 8. Che in data 16.12.2006 la società deliberò, attesa la difficoltà dei soci di affrontare la spesa per le costruzioni degli alloggi, di contrarre l'apertura di un credito edilizio da attribuire e frazionare tra i soci richiedenti il mutuo (all. 7 verbale assembleare del 16.12.2006 allegato al contratto di mutuo edilizio del 10.3.2008 Rep. 60021 Racc 20026) 9. Che il 10.3.2008 la società contrasse il mutuo edilizio pari a 4.600.000 con erogazione in Sal, finalizzato alla costruzione delle abitazioni, abitazioni consegnate nel 2012; 10. Con verbale assembleare del 19.1.2013 si precisava lo stato economico della società e dei soci richiedenti il mutuo negato dall'istituto MPS o parzialmente accolto; si approvava di diffidare i morosi ad adempiere conferendo incarico ai soci **Parte_3** , **Pt_4** , **Pt_5** , **Pt_6** e **Pt_7** . In relazione al n. 1 dell'odg si proponeva il pagamento da

addebitare a tutti i soci, CP_3 , la somma di 172 euro per coprire gli interessi passivi dei soci richiedenti il mutuo (all. 8 verbale del 19.1.2013) 11. Con verbale assembleare del 29.06.2013 l'assemblea dopo una discussione in relazione alla quota da versarsi pari a € 3.358,00 come da prospetto consegnato solo ad alcuni e parte integrante del verbale, veniva consegnata al rag. Per_1 documentazione afferente i soci e l'MPS (all. 9 verbale del 29.6.2013) nonché veniva allegato lo schema dello stato debitorio di ciascun socio; 12. Con verbale assembleare del 21.6.2014 si approvavano i bilanci 2012/2013 e nella medesima circostanza (pag. 9 e 10 verbale), fu aperta discussione sulla modalità di calcolo degli interessi passivi ai soci richiedenti il mutuo. Sulla questione su proposta del Presidente si propose la perequazione tra i soci richiedenti il mutuo ed i soci in ritardo con il versamento del capitale. In tale circostanza il rag. Proietto dichiarava che l'elenco dei soci morosi, richiedenti il mutuo lo inviava esclusivamente al CDA, precisando che solo dall'anno 2014 era venuto a conoscenza della situazione debitoria reale" (all. 10 verbale del 21.6.2014). Tale ultima dichiarazione oltre ad essere falsa, nei termini in cui si spiegherà, estende, in maniera indiscussa, la conoscenza della situazione dei soci all'intero Cda composto in parte dall'attuale CDA. Per tale ragione è necessario un preliminare excursus della vicenda. 13. La falsità di quanto dichiarato dal Rag. Per_1 – ossia la non conoscenza della situazione debitoria dei singoli soci richiedenti il mutuo e comunque dell'intera compagine, nonché la situazione bancaria afferente la richiesta di frazionamento, la situazione contabile bancaria ed altro ancora - era ben nota al Rag. Per_1 , al Presidente, odierno attore e ai soci Pt_6 e Pt_7 , quest'ultima componente dell'attuale CDA. Si producono: mail del 21.5.2012, del 4.6.2012 inviata al componente Part Parte_9 , dal Rag. Per_1 che quest'ultima inoltrò al socio Pt_6 e all'attore con allegato elenco dei soci con relativa somma a debito; mail del 11.6.2012 dal socio Pt_6 al socio Pt_7 e all'odierno attore con allegato prospetto ...” elaborato” dal ragioniere... In tale mail il socio Pt_6 conferma i contatti con MPS e le soluzioni per addivenire all'interruzione del pagamento degli interessi sul mutuo a suo tempo contratto; mail del 18.2.2012 inviata dal socio Pt_6 al socio Pt_7 e al presidente pt con il quale si sollecita l'elenco aggiornato delle morosità ; ed ancora di tale tenore mail del 2.4.2012, 19.3.2012, 4.3.2012, 12.4.2012, 22.4.2012, 31.5.2012, 7.6.2012, 6.6.2012, del 1.2.2013, 6.2.2013, 13.3.2013, 11.3.2013, 11.4.2013 , mail tutte, con rispettivi allegati dei soci morosi e delle situazioni bancarie nonché delle diffide predisposte per il recupero verso i soci morosi. (all. 11 mail) Significativa la mail del 14.6.2012 con la quale si comunica da parte del socio Pt_6 ai soci Pt_7 e all'attore “la situazione verso la banca” in relazione i richiedenti il muto con allegate schede riepilogative del dovuto (all. 12 mail del 14.6.2012). E ancora: mail del 21.6.2012, del

8.7.2012 del 25.07.2012, richiedenti dati contabili al ragioniere (all.13 mail del 21.6.2012, mail del 8.7.2012, mail del 25.7.2012). Mail del rag. **Per_1** del 1.12.2012 inviata al ricorrente, ai soci **Pt_7** e **Pt_6** con allegato elenco della situazione debitoria aggiornata al 29.11.2012 (all 14 mail del 1.12.2012). Ancora si allega mail del 7.11.2013 inviata dal Rag **Per_1** ai soci **Pt_7** , **Pt_10** **Pt_11** e all'attore con allegati scheda soci morosi al 6.11.2013 e bilancio della società al 6.11.2013 (all. 15 mail del 7.11.2013);Ancora conclusivamente si allega missiva a firma dei soci **Pt_6** e **Pt_7** indirizzata all'odierno attore e al rag. **Per_1** del 15.10.2012 con la quale si allegava lettera sottoposta a tutti i soci morosi richiedenti il mutuo nonché copia dell'istruzioni delle pratiche fornite da altri istituti (all. 16 missiva del 15.10.2012) 14. Ma la provata circostanza che la gestione contabile è sempre stata gestita dal rag. **Per_1** che per un certo periodo ha iscritto quale socio della Cooperativa il figlio **CP_4** è data dalla mail del 1.5.2011 con la quale l'odierno attore chiedeva al rag. **Per_1** spiegazioni in relazioni a tre assegni emessi da quest'ultimo (ossia in favore di chi). La risposta del ragioniere fu che erano assegni pagati in favore dell'ing. **Per_2** , dell'ing. **Per_3** e in favore di sé medesimo, ossia rag. **Per_1** . La risposta dell'odierno attore fu...” però, per il futuro, gli assegni a tuo favore falli fare a me” (all. 17 mail del 1.5.2011) 15. Risulta ancora che il rag. Proietto ha, in data 19.4.2011 effettuato bonifico in suo favore con causale dimissioni **CP_4** (figlio) dell'importo di € 60.588,50 (comprehensive di 58.070 capitale versato al 30.6.2008, 1463,00 quota socio e € 1000, 00 non si sa a quale titolo), circostanza nota allorquando l'odierno ricorrente ha iniziato a controllare tutta la documentazione in suo possesso al fine di introdurre giudizio di merito avverso il procedimento ex art. 700 cpc oggetto del presente giudizio (all.18 copia ordine di bonifico del 18.04.2011). 16. Dal giugno 2014 tra i soci è iniziata una battaglia inutile e dannosa, con “ritorsioni” ingiustificate e sfociate nella delibera del 11.4.2015 unitamente alla delibera del 20.6.2015. oggetto di un distinto giudizio già pendente innanzi questo Tribunale Rg 1268/15 udienza 5.5.2016 di cui si allega copia all. 19). 17. Appare infatti chiaro dall'esposizione fattuale nonché dalle allegazioni documentali come la società **Controparte_1** è sempre stata pienamente a conoscenza della situazione contabile finanziaria e debitoria nonché in possesso di tutta la documentazione probatoria il cui rilascio è stato demandato con provvedimento d'urgenza a questo punto del tutto infondatamente ed ingiustamente. 18. Alcuna responsabilità, dunque, poteva essere addotta all'odierno attore in relazione ai ritardi nella costruzione atteso che, giuste schede allegate, ad esclusione di qualche socio, tutti hanno ritardato il pagamento degli interessi bancari, rallentando la costruzione degli alloggi. Ed ancor meno potrà, come si è tentato falsamente di rappresentare, di attribuire i ritardi all'asserita omessa consegna dei documenti afferenti la situazione contabile della società, i libri ed i registri e quant'altro, dedotta con il

*procedimento ex art. 700 cpc oggetto del presente giudizio di merito. 19. Con riferimento all'illegittimità del provvedimento emesso nei confronti del Sig. **Parte_1** ex articolo 700, necessita sin da ora specificare che la medesima risulta essere relativa sia a ragioni di carattere formale, non potendo la società adire, nel 2014 la autorità ordinaria ma l'arbitro, nonché il Tribunale delle Imprese attesa la competenza funzionale di quest'ultimo, sia di carattere sostanziale atteso che, così come si evince dalla relazione di bilancio del 6.6.2014 ..i libri e i registri ...sono stati tenuti secondo quanto previsto dalla normativa...(all. 20) e sia per il possesso materiale di tutta la contabilità nelle mani del rag. **Per_1** e dei soci **Pt_6**, **Pt_7** e dell'odierno attore come sopra descritto e allegato».*

Se ciò non bastasse – continua l'appellante –, a pag. 9 dell'atto di citazione si fa espresso riferimento alla infondatezza della domanda cautelare «*attesa la piena conoscenza da parti dei soci amministratori della **Controparte_1** della situazione contabile, societaria, e finanziaria della medesima nonché il possesso della relativa documentazione da parti dei medesimi*» e pure i mezzi di prova richiesti in primo grado erano tutti diretti a provare l'inesistenza di qualsivoglia diritto in capo alla **CP_2**

Una pronuncia di inammissibilità – conclude l' **Pt_1** – avrebbe potuto ammettersi solo relativamente alla richiesta di revoca dell'ordinanza cautelare, fermo restando l'accertamento del giudice, doveroso, sull'esistenza o meno del diritto della **CP_2**

L'appello è infondato.

Prima di analizzare le emergenze probatorie, è utile ricostruire brevemente la vicenda che ha preso avvio con l'istituzione del giudizio cautelare ad opera della **CP_2**

La società appellata ha adito il Tribunale di Crotone al fine di ottenere un provvedimento urgente di condanna dell'odierno appellante al rilascio di tutta la documentazione relativa alla gestione della società nel periodo in cui lo stesso ha ricoperto il ruolo di Presidente.

A dimostrazione della sussistenza del *fumus boni iuris* – verosimiglianza del diritto azionato – e del *periculum in mora* – pregiudizio grave e irreparabile al diritto anzidetto –, essa ha dedotto, rispettivamente, l'illegittima detenzione della documentazione (il cui rilascio è stato più volte richiesto, del tutto invano, dal nuovo Presidente **CP_5** e l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi (non conoscendo, il Consiglio di Amministrazione appena insediatosi, tutta la situazione amministrativa e finanziaria pregressa della società).

Parte_1 rimasto contumace nel giudizio cautelare, si è lamentato della ingiustizia della decisione – tanto da richiedere, nelle conclusioni dell'atto di citazione, la revoca dell'ordinanza di accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. – nel presente giudizio di merito.

Giova allora rammentare che, secondo più che consolidato principio di diritto, al quale anche questo Collegio presta adesione, “*Nell'interpretazione della domanda giudiziale il giudice del merito incontra un duplice ordine di limiti, consistente nel rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e nel divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella espressamente e formalmente proposta. Egli pertanto deve tener conto dei limiti oggettivi della domanda, quali risultano non soltanto dal contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, ma anche delle conclusioni definitive precisate dopo la chiusura dell'istruzione, poste in relazione con la citazione e con le eventuali modifiche e trasformazioni delle conclusioni originarie, mentre non può desumere il concreto contenuto della domanda giudiziale dalla comparsa conclusionale, la quale, a norma dell'ad 190 c.p.c., ha un carattere meramente illustrativo delle conclusioni già fissate davanti all'istruttore*» (Cass. n. 5399/1979; n. 969/1996; n. 4111/1996)” (cfr. Cass. civ., 25 febbraio 2019, n. 5402).

Orbene, nel caso in esame, **Parte_1** con l'atto di citazione di primo grado ha rassegnato le seguenti conclusioni:

“*In via del tutto preliminare*

- **ACCERTARE E DICHIARARE** per le ragioni esposte l'inammissibilità del ricorso ex art. 700 cpc e per l'effetto revocare l'ordinanza n. 842/14 emessa all'esito del giudizio proposto dalla [...] **Controparte_1**
- **ACCERTARE E DICHIARARE** il difetto di giurisdizione adito attesa la competenza a decidere sulla controversia del quo del Tribunale sezione specializzata in materia di impresa attesa la violazione delle disposizioni normative di cui al D.L. n. 1/2012 convertito dalla L. 27/2012 e **per l'effetto REVOCARE l'ordinanza n. 842/2014**
- **Nel merito**
- **ACCERTARE E DICHIARARE** l'infondatezza della **domanda cautelare** proposta ex art. 700 cpc attesa l'assenza dei presupposti del *fumus boni iuris* nonché del pregiudizio grave e irreparabile **E per l'effetto REVOCARE l'ordinanza n. 842/2014**
- *condannare la resistente alla rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore di procuratori costituiti ai sensi dell'art. 93 c.p.c.*”

Pare evidente a questa Corte che, invero, nell'atto introduttivo del giudizio non sia stata proposta azione di accertamento negativo del diritto della cooperativa **CP_2** a chiedere ed ottenere la restituzione della documentazione dall' **Pt_1** ormai decaduto dalla carica di Presidente, ma, siccome esattamente rilevato dal Tribunale, l'accertamento della infondatezza del ricorso ex art. 700 c.p.c. per insussistenza dei relativi presupposti (*fumus boni iuris* e *periculum in mora*).

Il che sarebbe già sufficiente a rigettare l'appello.

In ogni caso, può condividersi, poiché certamente conforme alla giurisprudenza di legittimità, l'osservazione dell'appellante che *“il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti, ma deve aver riguardo al contenuto della pretesa fatta valere in giudizio e può considerare, come implicita, un'istanza non espressa ma connessa al “petitum” e alla “causa petendi”* (Cass. civ., 14 marzo 2019, n. 7322; similmente, Cass. civ., 16 aprile 2025, n. 9909).

Quanto all'eventualità che la domanda non emerga *a prima facie* dall'atto di citazione, ma sia desumibile solo in via implicita, la Suprema Corte ha approfondito il principio illustrando che, ai fini dell'esatta individuazione, il giudice deve tenere conto delle finalità con la stessa perseguite, *“oltre che della manifestazione di volontà espressa dalle parti, anche di quella implicitamente risultante dalle loro deduzioni e richieste”* (Cass. civ., 7 ottobre 1987, n. 7493).

Ebbene, a fondamento della pretesa, esso appellante ha eccepito, preliminarmente, l'improponibilità della domanda cautelare per violazione della clausola compromissoria di cui all'art. 30 dello Statuto della società, la quale devolve all'arbitrato irrituale tutte le controversie eventualmente insorgenti tra la società e i soci. Sempre in via preliminare, è stata sollevata eccezione del difetto di giurisdizione del Tribunale adito.

Entrambe le eccezioni attengono strettamente ed esclusivamente al procedimento cautelare. Anche volendo prescindere dal mero tenore letterale delle espressioni utilizzare, è evidente come non sia possibile scorgere alcun collegamento, sia pure tacito o indiretto, con il diritto a tutela del quale è stata proposta dalla CP_2 azione cautelare.

Non resta che valutare se dal corpo dell'atto, segnatamente nella parte dedicata al “merito” di cui sopra, possa ricavarsi implicitamente la proposizione di una domanda di accertamento nel merito della vicenda oggetto di giudizio.

Si è già detto che le conclusioni rassegnate, da sole considerate, non sono indicative di una tale circostanza: l'infondatezza della domanda cautelare è stata dedotta, e lamentata, limitatamente all'assenza dei presupposti di esercizio dell'azione (*fumus boni iuris e periculum in mora*), siccome è dato evincere in maniera inequivocabile dal fatto che l'attore ha chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare *“l'infondatezza della domanda cautelare proposta ex art. 700 cpc attesa l'assenza dei presupposti del fumus boni iuris nonché del pregiudizio grave e irreparabile”*.

In ogni caso, prima di procedere all'esame della citazione, segnatamente nella parte dedicata al “merito”, è bene ricordare, in proposito, come l'azione cautelare diverga da quella di merito per

natura e presupposti. Ai fini dell'accoglimento di essa, ciò che rileva è la sussistenza di un pericolo grave e irreparabile all'esercizio del diritto fatto valere dal ricorrente *ex art. 700 c.p.c.*

Il diritto, costituendo l'oggetto del pericolo, deve certamente sussistere; diversamente opinando, non vi sarebbe ragione alcuna di accordare tutela cautelare.

La peculiarità di detta azione è da rinvenirsi, piuttosto, nel tipo di accertamento che viene condotto dal giudice adito. L'ordinamento tollera – al fine di assicurare un più celere intervento, così da scongiurare il verificarsi del pericolo – un accertamento solo sommario della vicenda.

In altri termini, il giudice ritiene la domanda meritevole di accoglimento allorché il diritto appaia verosimilmente esistente. Solo nel caso di contestazione sul punto ad opera del resistente, e di conseguente instaurazione del giudizio di merito, il giudice procederà ad un accertamento approfondito circa l'effettiva esistenza del diritto secondo le regole ordinarie del giudizio di cognizione.

Con la domanda cautelare, la **CP_2** ha chiesto l'immediata consegna della documentazione relativa alla gestione della società.

A giustificazione della pretesa predetta si è invocata la strumentalità della documentazione a garantire, nei confronti dei terzi, l'adempimento delle obbligazioni contratte dalla società e, più in generale, ad assicurare una corretta gestione della società medesima. L'interesse sotteso, perseguito dalla **CP_2** è, dunque, un interesse imprenditoriale.

L'azione è stata intentata nei confronti dell' **Pt_1** in ragione dell'asserita illegittima detenzione della documentazione finanziaria e contabile. L'illegittimità consegue, *ex sé*, alla cessazione del legame con la società e può essere fonte di potenziale danno per la società, in quanto impeditiva del regolare svolgimento dell'attività imprenditoriale.

L'atto di citazione contiene, nelle pagine indicate dall'appellante, una puntuale ricostruzione economico-fattuale di tutte le vicende che sono intercorse tra le parti sia in pendenza del rapporto sia dopo la cessazione di esso. Vengono richiamati, più in particolare, verbali assembleari di approvazione del bilancio, di analisi dello stato economico, di diffide ad adempiere indirizzate ai soci morosi.

L'esposizione dettagliata sul punto risulta strumentale a dimostrare la conoscenza, ad opera della società e del nuovo consiglio di amministrazione, della situazione economico finanziaria della società.

Tanto trova espressa conferma a pag. 4 dell'atto di citazione, allorché si afferma che *«appare infatti chiaro dall'esposizione fattuale nonché dalle allegazioni documentali come la **Controparte_1** [...] è sempre stata pienamente a conoscenza della situazione contabile finanziaria e debitoria*

nonché in possesso di tutta la documentazione probatoria il cui rilascio è stato demandato con provvedimento d'urgenza a questo punto del tutto infondatamente e ingiustamente».

Una tale conclusione la si ribadisce a pag. 9, con l'ulteriore puntualizzazione che *«appare pertanto evidente che nessun danno grave e irreparabile è stato cagionato dall'odierna ricorrente alla Controparte_1 con conseguente venir meno del presupposto insito e posto a fondamento della concessione del provvedimento d'urgenza».*

L'appellante, in buona sostanza, contesta unicamente l'esistenza di un potenziale pregiudizio per la società, conseguente alla mancata acquisizione della documentazione, e non anche il fatto dell'illegittima detenzione e, prima ancora, della disponibilità della stessa.

L'appellante erra quando afferma che l'accertamento nel merito contiene in sé, logicamente, un accertamento negativo della sussistenza dei presupposti di esercizio dell'azione cautelare.

Si è già anticipato che il giudizio di merito diverge, quanto a natura e presupposti, da quello cautelare. Perché si proceda all'accertamento del diritto a monte – che viene in rilievo, nel giudizio cautelare, sotto il profilo del *fumus boni iuris* –, occorre che parte resistente avanzi specifica domanda sul punto. Proprio perché non può prescindersi dall'iniziativa di parte, il giudizio di merito è solo eventuale e successivo.

L'appellante fa leva poi – al fine di dimostrare la legittimazione ad impugnare l'ordinanza cautelare – sugli effetti anticipatori e, del caso, permanenti di essa (*«... vi è una stabilità o definitività del provvedimento urgente, il cui contenuto decisorio e anticipatorio della eventuale sentenza di merito, può conservare efficacia permanente, allorché la eliminazione del pregiudizio imminente e irreparabile di cui all'art. 700 c.p.c., abbia soddisfatto ogni interesse del ricorrente, al punto da indurlo a non far valere in via ordinaria il diritto stesso e per la sua revoca il destinatario del provvedimento non agisca con azione di accertamento negativo del diritto cautelato, per farne dichiarare la inesistenza»* pag. 10 dell'atto di appello).

Un'ipotesi siffatta, quand'anche ricorrente, non consente di equiparare, *quoad effectum*, la sentenza (o altro provvedimento definitorio) e il provvedimento cautelare, così potendo ovviare allo strumento del reclamo *ex art. 669-terdecies c.p.c.*

La giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che *“l'ordinanza pronunciata in sede di reclamo, costituendo un provvedimento interinale o provvisorio, non è soggetta al ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., senza che in contrario rilevi la irreversibilità degli effetti della sua esecuzione sotto il profilo che, concretandosi nella pubblicazione di una rettifica, essa non potrebbe essere successivamente eliminata qualora il provvedimento perda efficacia a causa dell'omessa instaurazione della causa di merito, atteso che il fenomeno della irreversibilità degli*

effetti – il quale si verifica in tutti i casi in cui per la natura del diritto sottoposto a cautela il carattere anticipatorio della misura cautelare è in sé sufficiente per soddisfare l'interesse del richiedente – Non vale ad attribuire ad un provvedimento giurisdizionale il carattere della definitività e decisorietà” (Cass. civ., 25 febbraio 2005, n. 4082).

La decisione cautelare è impugnabile solo allorché “il giudice adito, “ante causam” o in corso di causa, con richiesta di provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c., unifichi la fase cautelare e il giudizio di merito emanando, in luogo del provvedimento d'urgenza, un vero e proprio provvedimento definitivo di merito, questo, stante il suo carattere decisorio, ha natura sostanziale di sentenza ed è, pertanto, impugnabile mediante l'ordinario atto di appello” (Cass. civ., 10 agosto 2016, n. 16894).

Merita di essere condivisa, in ragione di quanto esposto, la statuizione di primo grado che ha dichiarato inammissibile la domanda dell'odierno appellante.

L'appello, pertanto, non può che essere rigettato.

§ 3. Le spese di lite

3.1 Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, valore della controversia indeterminabile, e per tutte le fasi.

3.2 Stante il tenore della decisione (rigetto dell'appello), deve darsi atto che sussistono le condizioni per l'applicazione del disposto dell'art 13, comma 1 *quater*, D.P.R. n. 115/2002 introdotto dalla L. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da **Parte_1**, con atto di citazione notificato il 17 aprile 2021, nei confronti di **Controparte_1** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, avverso la sentenza n. 911/2020 resa dal Tribunale di Crotone in data 20 ottobre 2020 e depositata in cancelleria in data 23 ottobre 2020, non notificata, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:

- 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- 2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata che si liquidano in euro 9.991,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge;
- 3) dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio della Corte di Appello Prima Sezione Civile del
29 maggio 2026.

Il Presidente est.

dott.ssa Anna Maria Raschellà